

COMMISSIONE DI STUDIO SU ESECUZIONE PENALE E CARCERE

Scheda tecnica su d.d.l. n. 5019

ELEMENTI POSITIVI

1) **STRUMENTO DI DEFLAZIONE PROCESSUALE:** si applica nella fase della cognizione e con effetti sospensivi;

E DI DEFLAZIONE CARCERARIA: in caso di esito positivo della prova si impedisce l'ingresso in carcere in fase esecutiva

(è importante osservare che per la messa alla prova non vi sarebbero le preclusioni di cui all'art. 656 c.p.p. - recidiva, reati più gravi ex art. 4 bis o.p., etc. - che oggi impediscono la sospensione dell'esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza anche per pene inferiori a 3 anni); insieme alla previsione dell'art. 5 (pene detentive non carcerarie) la messa alla prova si atteggia a strumento di efficace 'decarcerizzazione' relegando la pena detentiva ad *extrema ratio*.

2) **PROFILI CULTURALI:** è positivo che il giudice della cognizione e non solo la magistratura di sorveglianza ponga attenzione al tema della funzione rieducativa della pena

(il finalismo rieducativo dell'art. 27 Cost. deve operare, come peraltro già chiarito da numerose pronunce della Corte Costituzionale, fin dalla fase della cognizione e in tale ottica si colloca l'istituto della messa alla prova).

3) **CONTENIMENTO DELLA RECIDIVA:** la messa alla prova, che si articola grossomodo come la misura alternativa dell' affidamento in prova (applicabile solo nella fase dell'esecuzione), anche se fortemente incentrato sul lavoro di pubblica utilità piuttosto che sugli aspetti più prettamente risocializzanti tipici della misura alternativa, riprende di questo gli aspetti positivi in particolare quello del contenimento della recidiva

(secondo le statistiche del DAP chi espia la pena in tutto o in parte in misure alternative al carcere ricomincia a delinquere nel 19 % dei casi mentre chi espia la pena interamente in carcere presenta un tasso di recidiva del 68 %);

4) **GIUSTIZIA RIPARATIVA:** la previsione di obblighi riparatori che connotano la misura (lett. c art. 3) si inserisce nel solco della 'giustizia riparativa' in linea con le raccomandazioni della normativa europea (Raccomandazione n. 99/19 del Consiglio d'Europa sulla mediazione penale e la Decisione quadro 2001/220 GAI) attualmente confinata normativamente solo nel settore minorile e in quello del Giudice di pace

(è da favorire, anche per la giusta tutela da riservare già in fase cognitiva ai diritti delle vittime, il passaggio da un modello più strettamente *riabilitativo* - misure alternative da riservare ai di reati di maggiore gravità ed affidate alla magistratura di sorveglianza - ad un modello *riparativo/conciliativo* - da riservare ai reati di minore allarme sociale e da sperimentare già in fase di cognizione);

5) **LAVORO DI PUBBLICA UTILITA':** la previsione del lavoro di pubblica utilità (lett. c) è utile; tale obbligo aggiuntivo o sostitutivo, oltre ad avere comunque un aspetto affittivo (che non fa perdere il carattere penale alla misura), sta dando ottimi frutti nell'applicazione attuale in materia di guida in stato di ebbrezza

(vista invece la scarsa applicazione del lavoro di pubblica utilità nel reato ex art. 73 DPR 309/90, co. 5 bis, sarebbe opportuno che l'istituto della messa alla prova fosse previsto espressamente anche per questo reato che, solo o congiunto ad altri reati, costituisce oltre il 30 % delle pene definitive attualmente espia in carcere: infatti tale ipotesi non vi sarebbe compresa stante il limite minimo edittale).

ASPETTI CRITICI

- 1) **CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA:** senza risorse economiche da indirizzare ai Servizi sociali (UEPE) per i programmi riabilitativi/riparativi la messa alla prova non potrà avere alcun successo (mentre l'art. 7 prevede la clausola di invarianza finanziaria);
- 2) **RICADUTA SUI TRIBUNALI:** il giudice della cognizione da un lato ottiene il beneficio di poter sospendere il processo ma dall'altro deve "gestire" la misura nei modi e con le caratteristiche della giurisdizione di sorveglianza (e del giudice minorile dove l'istituto ha già attuazione) con la conseguente necessità di una specializzazione (con ogni necessaria implicazione in tema di formazione dei magistrati e diversa organizzazione degli uffici);
- 3) **DETERMINAZIONE PENA:** stante l'attuale formulazione del disegno di legge (pena 'edittale': lettera a dell'art. 3) pochi saranno i reati cui potrà applicarsi la messa alla prova; andrebbe ripresa la formulazione dell'art. 278 c.p.p. (la pena cioè andrebbe determinata senza tener conto della recidiva e delle circostanze, etc. affinché si possa avere la massima attuazione della misura, altrimenti relegata a poche ipotesi già peraltro ricomprese nell'ambito di applicazione delle misure alternative; in ogni caso vi andrebbe ricompreso il reato ex art. 73 DPR 309/90); per avere un effettivo effetto deflattivo andrebbero infine inserite tutte le ipotesi delittuose di cui alla citazione diretta (compreso ad es. furto aggravato oltre al già ricordato art. 73 DPR 309/90);
- 4) **LAVORO DI PUBBLICA UTILITA':**
 - a. vanno chiariti i parametri di conversione tra un giorno di pena detentiva e ore di lavoro;
 - b. vanno chiariti gli effetti sulla prescrizione;
 - c. il lavoro di pubblica utilità è poco appetibile poiché l'imputato non è incentivato a sceglierlo al posto del processo (che può portare anche alla prescrizione del reato o alla assoluzione nel merito);
 - d. si dovrebbe prevedere il meccanismo anziché della richiesta quello della non opposizione (come ad es. nel decreto penale).